

Allegato "A" al n. 2507/1621 di rep.

**STATUTO**

1) È costituita una organizzazione associativa denominata: "ASSOCIAZIONE BRAINCIRCLE ITALIA ENTE TERZO SETTORE" detta in breve "BRAINCIRCLE ITALIA ETS".

2) L'associazione ha sede in Milano; il trasferimento della sede nel medesimo Comune potrà essere deliberata anche dall'organo amministrativo.

3) L'associazione ha durata illimitata.

4) L'associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale stabilite dall'articolo successivo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel d.lgs. n.117 del 2017.

La associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie o strumentali.

5) La associazione ha l'obiettivo di svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del d.lgs. 117/17 in particolare al fine di divulgazione degli studi sul cervello e sul rapporto corpo-cervello nonché al fine di migliorare le prospettive terapeutiche delle malattie neuro-degenerative e dell'invecchiamento:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

Inoltre, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2017 può porre in essere l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che siano interessati alla sua attività.

L'Associazione non ha limiti nel numero di soci.

L'ammissione di nuovi soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione appellabile innanzi all'Assemblea.

Le iscrizioni decorrono dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

L'Assemblea potrà attribuire a terzi qualifiche puramente onorifiche e qualifiche di soci sostenitori (ad es. Socio Onorario, Presidente Onorario, Comitato d'Onore).

7) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio non è temporanea e comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle manifestazioni della stessa organizzate, di fruire dei suoi servizi, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci che sono in regola con i pagamenti delle quote associative hanno il diritto di voto nelle assemblee.

I soci godono di tutti i diritti effettivi della associazione e sono i soli che hanno diritto di voto.

I soci hanno diritto di analizzare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta con preavviso di 10 (dieci) giorni al Consiglio Direttivo.

8) La qualifica di socio e il diritto di partecipare alle attività sociali e culturali si perdono quando ricorrono i seguenti motivi:

- a) dimissioni comunicate per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Assemblea per i seguenti motivi: (i) per accertati motivi di incompatibilità; (ii) per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto; (iii) per morosità nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità consecutive; (iv) per altri motivi che comportino indegnità, c.d. per giusta causa.

9) I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ciascun anno a valere per il periodo 1° settembre/31 agosto successivo.

La quota non è trasferibile e non è rivalutabile.

Il mancato regolare pagamento della quota priva il socio del diritto di voto in assemblea e, se protratto per almeno due anni consecutivi, è causa di esclusione ex art. 7.

10) A cura del Consiglio Direttivo sarà redatto il bilancio

annuale ai sensi del D.lgs. 117/2017 con la relazione di missione, ove prevista, e salve le più favorevoli modalità di rendicontazione contabile previste dal decreto da ultimo citato; il bilancio comprende il periodo tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno, e dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di comprovate esigenze previste dalla legge il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni dalla convocazione della assemblea chiamata a deliberarne la approvazione, salve le ulteriori previsioni in tema del d.lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta ad approvare anche il bilancio sociale ai sensi del d.lgs. 117/17.

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

11) Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo (eventuale);
- d) l'organo di revisione legale dei Conti (eventuale).

12) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile - salvo quanto precede - per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci nel loro insieme.

13) Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante invio ai soci dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, per iscritto od a

mezzo telefax o posta elettronica, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione - purché in Italia o in Svizzera - nonché dell'ordine del giorno da trattare.

14) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci, purché i presenti (anche per delega) siano almeno cinque soci; è comunque valida l'assemblea che abbia l'intervento, anche per delega, di tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta da altro socio; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L'Assemblea può svolgersi (anche esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione.

15) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Una copia del verbale delle delibere delle assemblee rimarrà depositata presso la sede sociale per almeno un mese, in modo che i Soci ne possano prendere visione ed eventualmente chiederne copia.

17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dodici membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

Ogni socio può essere eletto membro del Consiglio Direttivo.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere

riconfermati.

18) Qualora non abbia già provveduto la assemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice-presidenti, il Tesoriere, i responsabili per particolari settori e tutte le cariche ritenute necessarie.

19) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione e anche in video-conferenza, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante lettera, inviata anche a mezzo fax o e-mail, almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice-presidente o da un consigliere nominato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tutti i consiglieri presenti.

20) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare a maggioranza assoluta il Presidente ed il o i Vice-presidente;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c) deliberare sulla ammissione di nuovi associati;
- d) redigere il Bilancio preventivo e consuntivo con i relativi allegati, il bilancio sociale, nonché curare gli affari di ordine amministrativo;
- e) curare lo svolgimento di tutte le attività culturali ed organizzative.

21) Tutte le cariche sono gratuite, ai membri del Consiglio Direttivo e ai Responsabili di singoli settori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

22) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e

del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

23) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117 del 2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo tra l'altro:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, su decisione dell'Assemblea.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

24) L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117 del 2017 - salvo quanto all'articolo che precede - ed è formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

25) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117 del 2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117 del 2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117 del 2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117 del 2017.

26) Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto al patrimonio dell'associazione.

27) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre alla Assemblea per la approvazione.

28) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

29) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge, al Codice del Terzo Settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Viene delegato il Presidente dell'associazione ad accettare ed introdurre nel presente atto ed allegato statuto le rettifiche ed integrazioni eventualmente richieste dall'autorità competente per l'iscrizione dell'associazione presso qualsiasi Registro.

In originale firmato:

Alessandro Maria Ottolina (L.S.)